

Mercoledì 19 maggio 2010

35. sottolinea che, nella misura in cui l'adesione alla CEDU non riguarda solo le istituzioni dell'UE ma anche i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo deve essere consultato e coinvolto in tutto il processo negoziale e deve essere immediatamente e completamente associato e informato in tutte le fasi dei negoziati, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sull'Unione europea;

36. accoglie con favore l'impegno dimostrato dall'attuale Presidenza spagnola nel considerare questa adesione come «questione urgente» e l'atteggiamento positivo e collaborativo del Consiglio d'Europa al riguardo; invita le Presidenze belga e ungherese a fare tutto il possibile per portare a termine l'adesione alla prima occasione utile e nel modo più semplice e accessibile possibile affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare al più presto dell'adesione dell'Unione alla CEDU;

37. insiste, in considerazione del ruolo rilevante che il trattato di Lisbona conferisce al Parlamento europeo per quanto concerne la conclusione dell'accordo di adesione, affinché il Parlamento sia debitamente informato in merito alla definizione del mandato negoziale per l'adesione alla CEDU e affinché sia strettamente coinvolto nelle discussioni preliminari e nello svolgimento dei negoziati su tale testo in conformità delle disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Prima conferenza di riesame dello Statuto di Roma

P7_TA(2010)0185

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda

(2011/C 161 E/13)

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione dell'Assemblea degli Stati parte, adottata il 26 novembre 2009 nella sua 8ª riunione plenaria ⁽¹⁾, di convocare la Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010,
- viste le precedenti risoluzioni e relazioni della Conferenza di revisione, e in particolare la risoluzione ICC-ASP/7/Res.2 relativa alla nomina e all'elezione dei giudici, del procuratore e dei procuratori aggiunti della CPI,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Corte penale internazionale, in particolare quelle in data 19 novembre 1998 ⁽²⁾, 18 gennaio 2001 ⁽³⁾, 28 febbraio 2002 ⁽⁴⁾, 4 luglio 2002 sul progetto di legge concernente la protezione dei membri delle forze armate americane (ASPA) ⁽⁵⁾ e 26 settembre 2002 ⁽⁶⁾ nonché la sua risoluzione in data 22 maggio 2008 ⁽⁷⁾,
- visti lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) e la sua entrata in vigore il 1º luglio 2002,
- vista la dichiarazione sulla Corte penale internazionale rilasciata il 1º luglio 2002 dalla Presidenza del Consiglio a nome dell'Unione europea,

⁽¹⁾ Risoluzione ICC-ASP/8/Res.6.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265.

⁽³⁾ GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P5_TA(2002)0082.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P5_TA(2002)0367.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P5_TA(2002)0449.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P6_TA(2008)0238.

Mercoledì 19 maggio 2010

- vista l'importanza accordata dalla CPI e dall'UE al consolidamento dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nonché alla difesa della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea,
- visto che il 16 giugno 2003 ⁽¹⁾ il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/444/PESC sulla Corte penale internazionale affermando che i crimini gravi che rientrano nella giurisdizione della Corte riguardano tutti gli Stati membri, che sono determinati a collaborare per prevenire tali crimini e porre termine all'impunità degli autori degli stessi e ponendo l'obiettivo di sostenere l'effettivo funzionamento della Corte e promuovere un appoggio universale a quest'ultima incoraggiando una partecipazione quanto più ampia possibile allo Statuto,
- visto il piano d'azione sul seguito da dare alla posizione comune ⁽²⁾ adottato in via definitiva dall'UE il 4 febbraio 2004 e concernente il coordinamento delle attività dell'UE, l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma e l'indipendenza e l'effettivo funzionamento della CPI,
- vista l'adozione da parte dell'UE di una serie di «principi direttivi» ⁽³⁾ che fissano obiettivi di riferimento minimi che gli Stati parte della CPI devono rispettare al momento di concludere accordi bilaterali di non consegna,
- viste le numerose decisioni ⁽⁴⁾ adottate dal Consiglio dell'Unione europea nel campo della giustizia, libertà e sicurezza al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nell'accertamento e nel perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra a livello nazionale,
- visto il programma di Stoccolma che invita le istituzioni dell'UE a sostenere e a incoraggiare e promuovere le attività dell'Unione e degli Stati membri contro l'impunità e a combattere i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra e in tale contesto a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la CPI,
- visti i notevoli progressi compiuti dall'elezione dei primi giudici e del primo procuratore nonché il fatto che attualmente la Corte sta svolgendo indagini in cinque paesi (Kenya, Repubblica democratica del Congo, Sudan/Darfur, Uganda e Repubblica Centrafricana),
- visto che la Conferenza di revisione della CPI costituisce il momento opportuno per riflettere sui progressi registrati dalla Corte e sulla opera di dissuasione e composizione dei conflitti armati, con particolare riferimento alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
- visto il memorandum dello Statuto di Roma che definisce la giurisdizione della CPI e qualifica lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione coatta, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità alla stregua di crimini contro l'umanità,
- viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'UE è uno strenuo sostenitore della CPI e promuove l'universalità e difende l'integrità dello Statuto di Roma al fine di tutelare e rafforzare l'indipendenza, la legittimità e l'efficacia del processo giudiziario internazionale,

⁽¹⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

⁽²⁾ Documento del Consiglio 5742/04.

⁽³⁾ Principi direttivi concernenti gli accordi tra uno Stato parte allo Statuto di Roma del CPI e gli Stati Uniti relativi alle condizioni di consegna di persone alla Corte.

⁽⁴⁾ Decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1); decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1); decisione 2003/335/GAI, dell'8 maggio 2003 relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12).

Mercoledì 19 maggio 2010

- B. considerando che anche il raggiungimento della più ampia ratifica e attuazione possibile dello Statuto di Roma è stato un obiettivo dell'Unione europea nel corso dei negoziati relativi all'ampliamento nel processo di adesione dei nuovi Stati membri dell'Unione europea; che la ratifica e l'attuazione di tale statuto dovrebbero costituire un importante obiettivo per l'Unione europea anche nell'ambito delle relazioni con altri partner, segnatamente gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e Israele,
- C. considerando che l'UE persegue sistematicamente l'inclusione di una clausola relativa alla CPI nei mandati di negoziato e negli accordi con i paesi terzi,
- D. considerando che il rispetto e la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti umani fa parte dell'acquis giuridico ed etico dell'Unione ed è una delle pietre miliari dell'unità e dell'integrità europea ⁽¹⁾,
- E. considerando che negli ultimi decenni si è assistito a un rafforzamento del ruolo dell'UE come attore globale,
- F. considerando che i Rappresentanti speciali promuovono le politiche e gli interessi dell'UE nelle regioni e nei paesi in conflitto e svolgono un ruolo attivo a favore del consolidamento della pace, della stabilità e dello Stato di diritto,
- G. considerando che nell'aprile 2006 l'UE è diventata la prima organizzazione regionale a firmare un accordo con la CPI in materia di cooperazione e assistenza ⁽²⁾,
- H. considerando che in più di 10 anni l'UE ha fornito oltre 40 milioni di euro nel quadro dello strumento finanziario dell'EIDHR per progetti finalizzati a sostenere la CPI e la giustizia penale internazionale,
- I. considerando che l'Assemblea paritetica ACP-UE è stata attiva nel garantire che la giustizia penale internazionale sia inserita nell'accordo rivisto di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) e ha adottato varie risoluzioni finalizzate all'integrazione sistematica della lotta contro l'impunità nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nel relativo dialogo politico,
- J. considerando che la Conferenza di revisione costituisce un'opportunità essenziale per gli Stati parte come pure per gli Stati non parte, per la società civile e gli altri soggetti interessati per riaffermare con enfasi il loro impegno alla giustizia e alla responsabilità;
- K. considerando che gli Stati parte hanno colto l'opportunità offerta dalla Conferenza di revisione per andare oltre gli emendamenti proposti allo Statuto di Roma e fare un bilancio della CPI a oltre 10 anni dalla sua fondazione e valutare in senso lato lo stato della giustizia penale internazionale, concentrandosi su quattro tematiche principali, segnatamente: complementarità, cooperazione, impatto del sistema dello Statuto di Roma sulle vittime e sulle comunità colpite e pace e giustizia;
- L. considerando che, con 111 Stati parte aderenti alla CPI, talune regioni, quali il Medio Oriente, il Nordafrica e l'Asia sono ancora sottorappresentate,
- M. considerando che la cooperazione tra gli Stati, le organizzazioni internazionali e la CPI è essenziale per l'efficacia e il successo del sistema della giustizia penale internazionale, in particolare in materia di capacità di applicazione della legge,
- N. considerando che il 19 aprile 2010 è stata presentata, per la prima volta dalla creazione della CPI, una richiesta di accertamento di non cooperazione da parte di uno Stato,
- O. considerando che la premessa sottostante al principio di complementarità, su cui si fonda lo Statuto di Roma, è che spetta allo Stato medesimo indagare e, se del caso, perseguire le persone sospettate di aver commesso reati in base al diritto internazionale,

⁽¹⁾ Articoli 2 e 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea.

⁽²⁾ GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50.

Mercoledì 19 maggio 2010

- P. considerando che nella maggior parte delle situazioni di conflitto in cui la giustizia non è stata incorporata nel processo di pace si è registrato un ritorno alla violenza,
1. reitera il suo forte sostegno a favore della CPI e dei suoi obiettivi; sottolinea che lo Statuto di Roma è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE come componente essenziale dei principi e dei valori democratici dell'Unione e chiede pertanto agli Stati membri di conformarsi pienamente allo Statuto in quanto parte dell'acquis dell'Unione;
 2. pone l'accento sull'importanza che la scelta del paese ospitante di questa Conferenza di revisione sia caduta su un paese africano, l'Uganda, e sostiene la richiesta della Corte di aprire un ufficio di collegamento presso l'Unione africana ad Addis Abeba, pur riconoscendo la dimensione universale del sistema dello Statuto di Roma;
 3. sottolinea l'importanza del principio dell'universalità dello Statuto di Roma e chiede al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza di promuovere attivamente l'adesione allo Statuto e la sua ratifica;
 4. ribadisce la convinzione che nessun accordo di immunità possa permettere l'impunità di un individuo accusato di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidi; si felicita della dichiarazione dell'amministrazione statunitense in base alla quale non saranno conclusi nuovi accordi di immunità e invita gli Stati Uniti, come pure i loro partner, a recedere da quelli esistenti;
 5. esorta vivamente gli Stati membri a partecipare alla Conferenza di revisione al massimo livello possibile, segnatamente Capi di Stato e di governo, e a riaffermare pubblicamente il proprio impegno alla CPI;
 6. incoraggia gli Stati membri ad assumersi impegni, riaffermando la propria adesione a favore della CPI e indicando le misure concrete che intendono adottare per sostenerla, promettendo tra l'altro di applicare lo Statuto di Roma, ratificare e applicare l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte (APIC), cooperare con altri Stati dotati di minori capacità al fine di promuovere l'accettazione universale della Corte e affermare il proprio contributo al rafforzamento del sistema della complementarità e della cooperazione, segnatamente per quanto riguarda l'impatto sulle vittime e le comunità colpite, nonché altri settori dello Statuto di Roma;
 7. appoggia fermamente l'inserimento all'articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto di Roma del reato di aggressione nell'ambito della giurisdizione materiale della CPI, in relazione al quale lo speciale gruppo di lavoro dell'Assemblea degli Stati parte allo Statuto di Roma ha deciso che, ai fini dello Statuto, il reato di aggressione significa «la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite»;
 8. afferma risolutamente che qualsiasi decisione sulla definizione di crimine di aggressione deve rispettare l'indipendenza della Corte; raccomanda agli Stati di adottare la proposta in base alla quale non è necessario alcun filtro giurisdizionale per determinare se sia stato commesso un atto di aggressione prima che il procuratore della CPI possa avviare un'indagine; afferma inoltre che, qualora la Conferenza di revisione decida che debba essere predisposto un filtro, essa esiga che l'accertamento spetti alla Sezione pertinente, nel corso dei procedimenti giuridici già previsti dallo Statuto di Roma, per determinare se sia stato commesso o meno un atto di aggressione;
 9. chiede agli Stati membri di impegnarsi in modo significativo nel processo di valutazione partecipando attivamente alle discussioni dei gruppi ufficiali nonché agli eventi organizzati dalla società civile (e da altri soggetti interessati) a margine della conferenza ufficiale;
 10. esorta gli Stati membri a cogliere l'occasione della Conferenza di revisione anche per ribadire il loro impegno alla Corte con promesse specifiche sui quattro temi di valutazione e ad onorare tali impegni;
 11. appoggia la CPI durante la Conferenza di revisione nel processo di valutazione su ogni fase dell'attuazione e dell'impatto dello Statuto di Roma, tenendo presente il punto di vista delle vittime e delle comunità colpite;

Mercoledì 19 maggio 2010

12. è preoccupato per l'impatto del sistema dello Statuto di Roma sulle vittime, gli individui e le comunità vittime di reati sotto la giurisdizione della CPI; ritiene essenziale garantire che le vittime e le comunità colpite abbiano accesso alle informazioni sulla corte, e ne comprendano l'attività, e che i diritti e gli interessi delle vittime costituiscano la preoccupazione principale della comunità dello Statuto di Roma, tenendo presente che la CPI è un'istituzione giudiziaria che integra il ruolo di primo piano degli Stati nel fornire protezione e facilitare l'accesso alla giustizia e riparazioni efficaci alle vittime, a livello individuale o collettivo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero:

- cooperare attivamente qualora una persona sia oggetto di un mandato d'arresto, in modo da facilitare il trasferimento di tale persona alla CPI affinché sia processata;
- riconoscere gli strumenti innovativi a disposizione della CPI per l'esercizio del diritto delle vittime alla giustizia, compresa la possibilità per le vittime di partecipare ai procedimenti della CPI e a chiedere riparazioni, tenendo presente il ruolo complementare del Fondo di garanzia per le vittime preposto alle riparazioni e a fornire altri tipi di assistenza, compresa la protezione dei testimoni; garantire che le vittime, nonché i loro avvocati, beneficino di assistenza legale e protezione adeguate;
- riconoscere i progressi sinora compiuti dalla Corte nel condurre iniziative di solidarietà per le comunità colpite e incoraggiarla a sviluppare ulteriormente quest'opera; sottolineare l'importanza delle operazioni sul campo della CPI per rafforzare l'impatto della Corte tra le vittime e le comunità colpite;
- accordare particolare attenzione ai gruppi storicamente emarginati, come i minori, le donne e la popolazione indigena, in modo da garantire che la giustizia penale internazionale non si trasformi in uno strumento con cui si perpetuino i pregiudizi e gli stereotipi di cui possono essere stati vittime;
- annunciare un contributo finanziario sostanziale al Fondo di garanzia per le vittime;
- impegnarsi con la società civile durante la Conferenza di revisione per assicurare che i suoi punti di vista siano adeguatamente rappresentati, anche partecipando a manifestazioni dello «Spazio della gente» organizzato dalla Rete dei diritti umani;

13. ribadisce il suo appello agli Stati membri affinché assicurino una piena cooperazione fra gli Stati parte, gli Stati firmatari e la Corte, conformemente all'articolo 86 dello Statuto di Roma, al fine di rispettare l'oggetto e la finalità secondo cui, ai sensi del suo Preambolo, «i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti», avvalendosi dei seguenti mezzi:

- promulgare una legislazione nazionale sulla cooperazione, conformemente alla Parte IX dello Statuto di Roma, qualora non lo abbiano ancora fatto;
- ribadire il proprio impegno a fornire alla Corte tutta la cooperazione e l'assistenza necessaria senza riserve;
- valutare l'opportunità di concludere accordi ad hoc con la Corte per il trasferimento delle vittime e dei testimoni e per l'esecuzione delle sentenze della Corte;
- assicurare che la cooperazione diventi un punto fisso all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Stati parte della CPI, che le vere sfide e necessità della Corte siano discusse e che i progressi compiuti dagli Stati siano valutati;

14. accoglie con favore la revisione e la discussione dell'articolo 124 («Disposizione transitoria») dello Statuto di Roma, che consente agli Stati di scegliere di non accettare la competenza della Corte nei confronti dei loro cittadini per quanto riguarda i crimini di guerra, nei sette anni successivi alla ratifica, e chiede che venga rapidamente soppresso dallo Statuto in modo che la legge sia applicata equamente a tutte le persone sospettate di presunti crimini di guerra perpetrati nei territori degli Stati parte allo Statuto o da loro cittadini;

Mercoledì 19 maggio 2010

15. invita gli Stati membri a dare la priorità all'inclusione come crimine di guerra di competenza della Corte, dell'uso di alcune armi nel contesto di un conflitto armato non di carattere internazionale, conformemente alla proposta belga per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto di Roma, presentata all'ottava sessione dell'Assemblea degli Stati parte, come pure ad estendere la penalizzazione dell'uso di veleno, armi avvelenate, gas asfissianti, tossici o altri gas e di tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi, nonché dell'uso di proiettili che si espandono o si appiattiscono all'interno del corpo, ai conflitti armati non di carattere internazionale;
16. pone in rilievo l'efficacia del principio di complementarità della Corte, che rappresenta il fondamento del sistema globale di giustizia penale internazionale (il sistema dello Statuto di Roma) e secondo cui il principale dovere degli Stati parte di investigare o perseguire i reati internazionali è chiaramente rafforzato dalla giurisdizione complementare (sussidiaria) della CPI;
17. è fermamente convinto che, durante le discussioni a Kampala, gli Stati membri dovrebbero:
- ribadire il loro obbligo principale di indagare e perseguire i crimini di guerra, il genocidio e i crimini contro l'umanità, e impegnarsi ad adottare nella loro legislazione definizioni di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità, conformemente allo Statuto di Roma;
 - praticare la «complementarità positiva» mettendo in evidenza, tra l'altro, la necessità di procedimenti nazionali efficaci, anche nei paesi in cui si rileva una pressante necessità di giustizia, quali i paesi in cui sia segnalata una situazione di competenza della CPI e i paesi che formano oggetto di un'analisi preliminare da parte della CPI;
 - sottolineare l'importanza di avviare e attuare procedimenti nazionali efficaci e, in particolare, di trattare la questione della mancanza di volontà politica da parte degli Stati;
 - sottolineare l'importanza vitale di forgiare la volontà politica degli Stati affinché rispettino i loro obblighi nel quadro della complementarità e di adottare iniziative per incoraggiare gli Stati a stare dalla parte della giustizia e contro l'impunità;
18. esorta tutti gli Stati parte allo Statuto di Roma, in particolare gli Stati membri dell'UE, a varare o attuare una legislazione nazionale atta a garantire che possano collaborare pienamente con la CPI;
19. esorta tutti gli Stati parte allo Statuto di Roma a stipulare accordi con la Corte sul trasferimento delle vittime e dei testimoni e sull'esecuzione delle sentenze;
20. invita l'Unione, gli Stati membri e altri donatori internazionali ad appoggiare i processi di riforma e le iniziative nazionali per lo sviluppo delle capacità volte a rafforzare la magistratura indipendente, il settore preposto all'applicazione della legge e il sistema penitenziario in tutti i paesi in via di sviluppo direttamente interessati dalla perpetrazione di reati che rientrano nello Statuto di Roma, assicurando in tal modo l'effettiva applicazione del principio di complementarità e anche il rispetto da parte degli Stati delle decisioni della Corte;
21. invita gli Stati parte ad adottare una risoluzione, basata sulle discussioni di Kampala, che metta in evidenza l'importanza di rendere effettivamente giustizia alle vittime, nel quadro di processi equi e imparziali;
22. invita gli Stati membri dell'UE a rinnovare il proprio impegno nei confronti della CPI per il futuro;
23. sostiene la proposta avanzata dai rappresentanti di alto livello degli Stati contraenti dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale a dedicare il 17 luglio, che è il giorno dell'adozione dello Statuto di Roma nel 1998, alla Giornata internazionale della giustizia penale;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.
-